

Contratto collettivo - orario di lavoro - interpretazione - Part-time
- Lavoro a turni - Art. 5, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015 -
Indicazione nel contratto di lavoro dei turni e della collocazione
temporale dell'orario con riferimento a giorno, settimana, mese ed
anno - Necessità - Potere del datore di lavoro, in assenza di clausole
flessibili ed elastiche, di indicare l'orario di lavoro per i turni
successivamente alla conclusione del contratto di lavoro - Esclusione
- Fattispecie relativa all'interpretazione degli artt. 3 e 9 c.c.n.l.
per il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionarie di
Autostrade e Trafori.

In tema di lavoro a tempo parziale organizzato in turni, è necessaria
la puntuale indicazione nel contratto di lavoro della collocazione
temporale dell'orario della prestazione lavorativa, con riferimento a
giorno, settimana, mese ed anno, non essendo consentito al datore di
lavoro, nemmeno in base all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015,
derogare a tale esigenza e indicare l'orario di lavoro su turni
successivamente alla conclusione del contratto, in assenza di clausole
flessibili ed elastiche. (Nella specie, la S.C. ha escluso che una
tale facoltà fosse legittimata dagli articoli 3 e 9 del c.c.n.l. per
il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionarie di
Autostrade e Trafori, non potendo essi interpretarsi nel senso di
autorizzare una comunicazione al lavoratore part-time con cadenza
annuale o mensile dei turni non indicati nel contratto di lavoro).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 11333 del 29/04/2024 (Rv.
671006-01)